



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO SITI NELLA REGIONE MARCHE.

FAQ – Risposte ai quesiti posti dai concorrenti

Quesito n. 1

Per i servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 anni, in particolare nella categoria e ID delle opere “diagnosi energetica e rilievo delle caratteristiche BIM in EDILIZIA: E20” (disciplinare di gara a pag. 18) per le due prestazioni: diagnosi energetica e rilievo delle caratteristiche in BIM devono comparire entrambe nella stessa certificazione di buona e regolare esecuzione (cioè nello stesso servizio) oppure possono comparire ognuna in certificazioni distinte (cioè in due servizi diversi). Inoltre è sufficiente per i servizi di punta possedere una sola delle due prestazioni (es. due servizi di punta relativi alla sola diagnosi energetica)?

Risposta

In merito al quesito proposto, si evidenzia che le due prestazioni indicate nella categorie di opere “diagnosi energetica e rilievo delle caratteristiche BIM in EDILIZIA: E20” non debbono necessariamente comparire nella medesima certificazione di buona e regolare esecuzione, ma possono anche comparire in certificazioni distinte.

Inoltre si conferma che è sufficiente per i servizi di punta possedere una sola delle due prestazioni. In particolare, si precisa che in linea con quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 1, il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Conseguentemente si risponde positivamente al quesito in esame anche in relazione alla seconda parte dello stesso.

Quesito n. 2

In merito all'art. 3 del disciplinare di gara, che norma la possibilità per ciascun concorrente (chiamato “A”) di “presentare offerta per uno o più lotti”, ferma la condizione che al medesimo concorrente “A” possono essere aggiudicati fino ad un massimo di 2 lotti, si sottopone il quesito che segue: se il concorrente “A” (concorrente singolo) partecipa a 2 lotti sul totale dei lotti (nell'ipotesi di gara con più di 3 lotti in su) e il medesimo concorrente “A” partecipa in RTI con il concorrente “B” (quindi A+B) ad altri 2 lotti della medesima procedura aperta, è ammessa l'aggiudicazione sia di 2 lotti al concorrente “A” e di 2 lotti al concorrente RTI “A+B”?

Risposta

Fermo restando quanto previsto a pag. 7 del disciplinare secondo cui: “è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

concorrenti o aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo aggregazione di rete)” un soggetto può partecipare a lotti diversi all’interno di RTP diversi. Ciò significa che il limite di assegnazione massima dei 2 lotti opera, come previsto dal disciplinare di gara a pag. 6, per il medesimo concorrente; intendendosi “per medesimo concorrente ... lo stesso soggetto giuridico, sia esso in forma singola ovvero associata, purché in tale ultima fattispecie sia riscontrabile l’identità dei componenti”. Pertanto è ammessa la partecipazione di uno stesso soggetto a lotti diversi all’interno di RTP diversi con la possibilità che quest’ultimi (nel quale è presente il soggetto che con altri RTP sia già assegnatario di 2 lotti) siano assegnatari di altri lotti.

Quesito n. 3

In merito all’articolo 9 –Subappalto si chiede quanto segue: nel caso in cui il concorrente “A” decida di riunirsi con “B” (quest’ultimo con Laboratorio con autorizzazione ministeriale art. 59 DPR 350/01), nell’ipotesi che il/i lotti sono/siano di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del Codice, il relativo RTI (tra A+B) in cui è un laboratorio come già detto, PERMANE l’obbligo per detto RTI di indicare la TERNA di subappaltatori (in ipotesi di solo subappalto necessario per le prestazioni di spettanza dei laboratori art. 59 DRR 380/01) anche se il soggetto B mandante del RTI tra A+B dichiara di NON ricorrere al subappalto necessario anzidetto (avendo il Laboratorio in RTI)?

Risposta

Nel caso rappresentato, in cui nel raggruppamento è già presente l’Operatore Economico, con laboratorio autorizzato ai sensi dell’art. 59 DPR 380/01, non ricorre la fattispecie del subappalto necessario. Permane, ad ogni modo, l’obbligo di indicazione della terna laddove il concorrente intenda comunque ricorrere, anche per altra prestazione subappaltabile, al subappalto atteso che l’obbligo di indicazione della terna discende dall’art. 105 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 (cfr. par. 9 del disciplinare).

Quesito n. 4

Buongiorno, vorrei informazioni in merito alla gara in oggetto, pag. 12 del disciplinare la prima tabella in cui è indicato l’importo complessivo per l’elenco dei servizi (importo parametrato all’importo lavori) l’importo richiesto nelle categorie S.03 e S.04 è riferito all’importo dei lavori in quelle categorie?

Invece la seconda tabella dove è esplicitato verifica della vulnerabilità e diagnosi è riferito invece all’importo dei servizi e quindi delle parcelle?

Risposta

Gli importi indicati nella prima tabella riportata a pag. 12 del disciplinare di gara fanno riferimento all’importo complessivo dei lavori che l’operatore economico deve aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando nelle categorie riportate in tabella.

Gli importi indicati nella seconda tabella, invece, sono riferiti al corrispettivo delle prestazioni svolte.

Quesito n. 5

Nel caso di RTP Costituendo, la domanda di partecipazione (All. 1) deve essere compilata solo dalla Mandataria con marca da bollo € 16 tramite modello F23 e poi firmata digitalmente da tutti i componenti oppure devono essere presentate tante domande di partecipazioni quanti sono i componenti del RTP? In tal caso ciascuna domanda deve avere la marca da bollo? Inoltre ciascuna domanda è sufficiente che sia firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della società che pone la domanda o va firmata digitalmente da tutti i partecipanti?

Risposta

Nel caso prospettato la domanda di partecipazione può essere unica, ma deve essere firmata digitalmente da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento. Anche il modello di pagamento F23 è unico.

Quesito n. 6

Le figure professionali facenti parte il Gruppo di lavoro (rif. 7.1 REQUISITI di IDONEITA') devono far parte del RTP in modo esplicito o è sufficiente che abbiano rapporti di dipendenza o collaborazione con le società che costituiscono il RTP?

Risposta

Il disciplinare di gara a pag. 10 precisa che: "Deve risultare precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima". Pertanto è possibile che le figure professionali facenti parte del Gruppo di lavoro siano dipendenti o collaboratori con le società che costituiscono il RTP.

Quesito n. 7

In riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro, il professionista di cui al punto 5 deve essere in possesso della certificazione EGE in qualsiasi dei 2 settori, civile o industriale, oppure in uno specifico?

Risposta

Fra le figure che devono far parte del gruppo di lavoro, il par. 7.1 del Disciplinare di gara, che regola i "Requisiti di idoneità professionale", menziona, al numero 5: n. 1 professionista Responsabile della diagnosi e certificazione energetica, ai sensi del D.Lgs. 192/2005 s.m.i., del D.Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le norme vigenti in materia.

Rispetto a tale figura, il medesimo par. 7.1 prevede: "Il professionista di cui al punto 5 dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica e in possesso della certificazione EGE (Esperto in Gestione dell'Energia)".

Con riferimento al quesito in esame, non si richiede il possesso della certificazione EGE in un settore di specializzazione specifico, ritenendo, inoltre, che la certificazione EGE nel Settore Industriale sia compatibile con le competenze richieste.

Quesito n. 8

Si richiede conferma, come da determina ANAC, se l'aver svolto servizi nella categoria Edilizia di grado di complessità superiore a quella richiesta nel disciplinare, sia sufficiente a soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale.

Risposta

In risposta al quesito in esame è possibile soddisfare i requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante se il grado di complessità della categoria in possesso del concorrente è di grado pari o superiore alla Categoria ed ID richieste dal disciplinare di gara.

Per meglio chiarire l'argomento si rimanda alle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, che all'art. 1 Capo V - Classi, categorie e tariffe professionali recita: <...Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la

realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla I. 143/1949. ...>

Quesito n. 9

Si richiede di conoscere la dimensione max del singolo allegato o documento che può essere caricato sul portale. In particolar modo perché le schede grafiche A3 dell' offerta tecnica potrebbero avere dimensioni notevoli.

Risposta

Il limite massimo di upload per singolo file è di 100MB.

Quesito n. 10

Si richiede conferma della seguente:

Per l'esecuzione di tutte le indagini diagnostiche di laboratorio che saranno necessarie, l'Affidatario dovrà servirsi di laboratori concessionari autorizzati a tale attività dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/01 e s.m.i..

Per tali attività l'operatore economico ha la facoltà - nei limiti previsti dalla legge - di stipulare contratti di subaffidamento, che saranno comunicati in fase di esecuzione.

In tal caso non è obbligatorio, in fase di gara, dichiarare espressamente tale volontà né indicare i nominativi dei suddetti; in fase di esecuzione e prima dell'inizio della prestazione, l'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nome del laboratorio, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del servizio affidato.

Risposta

Si rammenta che il possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 costituisce, così come espressamente previsto dal disciplinare di gara, un requisito di idoneità professionale, che dovrà essere dichiarato, relativamente ai soli soggetti deputati all'esecuzione delle prove e delle indagini, nell'ambito del DGUE.

La soluzione prospettata non risulta dunque accoglibile, residuando unicamente, laddove il concorrente non sia in possesso del requisito in questione, il ricorso al cd. subappalto necessario, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare.

Quesito n. 11

In caso di subappalto delle prove di laboratorio, non risulta possibile predeterminare in fase di partecipazione alla gara la quota % del subappalto, è quindi possibile dichiarare solamente che sarà certamente < 30% ?

Risposta

Si, fermo restando che, in fase esecutiva, laddove il contraente intenda effettivamente ricorrere al subappalto, lo stesso sarà comunque oggetto di specifica autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, relativamente anche al rispetto della quota del 30% ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Quesito n. 12

In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, si richiede conferma che l'invio di tutti i documenti di partecipazione (amm.-tec-economica) debba avvenire solamente dall'utenza della mandataria.

Risposta

In caso di raggruppamento temporaneo costituendo si conferma che l'invio di tutti i documenti di partecipazione (amm.-tec-economica) debba avvenire a cura della mandataria.

Quesito n. 13

In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, anche i mandanti devono essere registrati al portale?

Risposta

In relazione al quesito in esame, si precisa che i mandanti possono anche non essere iscritti al portale telematico dell'Agenzia.

Quesito n. 14

Ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all'espletamento di servizi analoghi richiesti al paragrafo 7.3 del Disciplinare, si chiede conferma se:

- saranno ritenuti validi gli importi dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione esclusiva della prestazione di verifica sismica, oppure

- se sarà lecito computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti relativi alle prestazioni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione?

Risposta

Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica e professionale è richiesta all'Operatore Economico la dimostrazione degli stessi con riferimento sia agli importi di servizi svolti sia agli importi dei lavori progettati.

In particolare al paragrafo 7.3 non si fa alcun riferimento alla tipologia di servizi d'ingegneria e di architettura da portare a comprova per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (ad esempio: Studi di fattibilità, Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, direzione operativa o di cantiere, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, Collaudi tecnico amministrativi e strutturali, ecc), ma alle Categorie e ID Opere dei lavori a cui essi sono correlati secondo le regole esplicitate nello stesso paragrafo.

Pertanto, fatta salva la verifica delle condizioni elencate alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara (Categoria - ID Opere; Grado di complessità, importi complessivi minimi, comprova del requisito, ecc), si ritiene lecito, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti per altre prestazioni comunque relative a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Quesito n. 15

Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. In riferimento ai requisiti di gara, in caso di partecipazione in Raggruppamento orizzontale, tali requisiti debbono essere posseduti da ogni suo componente per la quota posseduta in ogni categoria e servizio di gara?

2. Per quanto concerne il fatturato specifico relativo agli audit (requisiti di capacità tecnica e professionale), è possibile considerare anche quello relativo alle certificazioni energetiche?

3. Nella documentazione amministrativa, la presentazione dell'organigramma deve avvenire sotto forma di autocertificazione a firma del legale rappresentante oppure come semplice allegato?

Risposta

1. Come chiarito dal disciplinare di gara, a pagina 20, nel paragrafo "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE", nel caso di un **raggruppamento temporaneo orizzontale**, i requisiti dell'elenco dei servizi di cui al punto 7.3 lett. e), del disciplinare di gara, dovranno essere posseduti complessivamente sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Relativamente ai requisiti di cui al punto 7.3 lett. f), in caso di raggruppamento orizzontale, gli stessi devono essere posseduti nel complesso dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

2. Si risponde positivamente al quesito proposto.

3. L'organigramma costituisce parte integrante dell'allegato III – Dichiarazione integrativa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00. E' comunque possibile per il concorrente decidere, in alternativa alla materiale allegazione dell'organigramma, di attestare, sempre nell'allegato III, che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Quesito n. 16

Buongiorno, con la presente sono a richiedere se al punto 1) criterio A pag. 39 del disciplinare (ogni scheda dovrà essere accompagnata da un massimo di due elaborati in formato A3, contenenti una vista satellitare e una area) per vista satellitare s'intende un'immagine a larga scala e per quella aerea la medesima più di dettaglio e in proiezione ortogonale ovvero tridimensionale?

Risposta

Si conferma la correttezza di quanto rappresentato da questo operatore economico.

Quesito n. 17

In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, nello specifico riguardo ai servizi di "Diagnosi energetica e rilievo delle caratteristiche in BIM" si richiede se la dimostrazione di tali requisiti debba seguire determinate specifiche, non meglio specificate all'interno del disciplinare di gara.

Risposta

Non si richiedono particolare specifiche per la dimostrazione dei requisiti, salvo quelle espressamente previste nel Disciplinare di gara.

Quesito 18

In linea con quanto disposto dalla Linea Guida n.1 secondo la quale il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificatamente posti a base di gara, si chiede se i servizi relativi ai requisiti rapportati all'importo servizi per la categoria E.20 possano essere relativi anche alla progettazione architettonica, direzione lavori e sicurezza di opere architettoniche.

Risposta

Si conferma che, ai fini del soddisfacimento dei requisiti rapportati all'importo dei lavori, in conformità a quanto previsto nelle citate Linee Guida ANAC n. 1, è possibile computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti per altre prestazioni comunque relative a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Si veda anche la risposta al quesito n. 14.

Quesito 19

In riferimento ai requisiti di gara, in caso di partecipazione in Raggruppamento orizzontale o misto, tali requisiti debbono essere posseduti da ogni suo componente per la quota posseduta in ogni categoria e servizio di gara?

Risposta

Nel disciplinare di gara, al punto 7.4 (pag. 21) si precisa: "Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. f) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio."

Il raggruppamento misto si ha allorché, in presenza di prestazioni complesse, le opere o i servizi della categoria prevalente o principale, siano assunti in tutto o in parte sia verticalmente che orizzontalmente dalle imprese partecipanti, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, ferma restando l'assunzione dei servizi principali da parte della mandataria, almeno in parte (Consiglio di Stato, sez. III, 07.08.2018 n. 4860).

Nel caso di raggruppamento misto, una quota minoritaria della prestazione principale può esser svolta da una mandante, purché quest'ultima possieda una parte dei requisiti relativi alla prestazione principale.

Quesito 20

Per quanto concerne il fatturato specifico relativo agli audit (requisiti di capacità tecnica e professionale), è possibile considerare anche quello relativo alle certificazioni energetiche?

Risposta

Ai fini del soddisfacimento del requisito, in conformità con quanto previsto nelle citate Linee Guida ANAC n. 1, è possibile computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della specifica prestazione oggetto di affidamento, anche gli importi dei corrispettivi percepiti per altre prestazioni comunque relative a servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria

Quesito 21

Nella documentazione amministrativa, la presentazione dell'organigramma deve avvenire sotto forma di autocertificazione a firma del legale rappresentante oppure come semplice allegato?

Risposta

Nel disciplinare di gara, al punto 15.3 (pag. 34): "Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo", si precisa che: "Ciascun concorrente dovrà rendere una dichiarazione integrativa (All. III), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), con la quale il concorrente dichiara di: VII (per le società di ingegneria) b) l'organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. N.B. In alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC; VIII (per le società di professionisti): b) l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. N.B. in alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC; La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE. Si precisa che i subappaltatori dovranno rendere la dichiarazione

in questione limitatamente ai nn. I e II, mentre le imprese ausiliarie dovranno renderla limitatamente ai nn. I, II, III e IV.”

Quesito 22

La documentazione amministrativa (certificati di regolare esecuzione o contratti e fatture) comprovante i requisiti di partecipazione richiesti, in quale sezione del portale deve essere inserita? Ad es. in “altro allegato”. Si richiede lo stesso anche per quella tecnica in riferimento al criterio A, ad es. in “area generica allegati”.

Risposta

La documentazione comprovante i requisiti di partecipazione richiesti non va presentata in sede di offerta, ma gli stessi vanno semplicemente dichiarati nel DGUE, conformemente a quanto stabilito nel disciplinare di gara al paragrafo 15.2 pag. 34.

Per le modalità di caricamento, relative anche alla documentazione tecnica, si possono formulare delle richieste tecniche al portale: <https://portaleacquisti.agenziademano.it>. In tal senso, necessita manifestare l'interesse per la stessa RdO nelle apposite sezioni del portale. In ogni caso, per qualsiasi difficoltà tecnica o chiarimento, è stato attivato il n. di assistenza: 02266002616, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

Quesito 23

Buongiorno, chiediamo conferma che i requisiti di capacità tecnica e professionale (sia lavori che servizi) sono assolti tramite qualsiasi servizio/elenco di servizi di ingegneria e architettura ricadente nelle categorie indicate, come previsto dal codice appalti, quindi non solo limitatamente a servizi di vulnerabilità sismica, PFTE, Rilievo BIM / Audit Energetico.

Risposta

Si conferma che, ai fini del soddisfacimento dei requisiti rapportati all'importo dei lavori, in conformità a quanto previsto nelle citate Linee Guida ANAC n. 1, è possibile computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti per altre prestazioni comunque relative a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Si veda anche la risposta al quesito n. 14.

Quesito 24

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto si chiede se siano ammessi operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, quali società ESCO (Energy Service Company) in grado di fornire servizi tecnici di efficientamento energetico secondo nostro ordinamento, fermo restando il possesso delle qualifiche richieste al Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ossia Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica ed in possesso della certificazione EGE (Esperto in gestione dell'energia).

Risposta

Al fine di valutare l'ammissibilità della partecipazione di una ESCO è necessario verificare se la stessa rientri tra i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel Disciplinare di gara (paragrafo 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE). Solo in relazione alle “prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, al prelievo dei campioni e all'esecuzione delle stesse, nonché ai ripristini strutturali e delle finiture” di competenza dei laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001, è infatti ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto sopraesposto, dunque, considerato che il disciplinare prevede espressamente che il professionista responsabile della diagnosi e certificazione energetica dovrà essere in possesso di laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica ed in possesso della certificazione EGE (esperto in gestione dell'energia), sarà ammissibile la partecipazione di una Società di ingegneria E.S.Co certificata qualora dimostri che si avvale stabilmente di un professionista EGE, certificato secondo la norma UNI CEI

11339:2009, e che sia in possesso di laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica, così come richiesto dal disciplinare di gara.

Quesito 25

In caso di partecipazione di raggruppamento di tipo misto, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti quelle secondarie, è prevista una quota % minima da assegnare alle mandanti? Sul disciplinare non è riportato tale informazione.

Risposta

Il raggruppamento misto si ha allorché, in presenza di prestazioni complesse, le opere o i servizi della categoria prevalente o principale, siano assunti in tutto o in parte sia verticalmente che orizzontalmente dalle imprese partecipanti, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, ferma restando l'assunzione dei servizi principali da parte della mandataria, almeno in parte (Consiglio di Stato, sez. III, 07.08.2018 n. 4860).

Nel caso di raggruppamento misto, una quota minoritaria della prestazione principale può essere svolta da una mandante, purché quest'ultima possieda una parte dei requisiti relativi alla prestazione principale. Per quanto riguarda le prestazioni secondarie permane l'obbligo per le imprese raggruppate di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse e resta fermo il principio che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che s'impegna ad eseguire.

Nel caso specifico il disciplinare di gara non richiede alle mandanti una percentuale minima in termini di requisiti e/o di quota partecipazione, né per ciascuna delle classi e categorie di cui si compone il servizio, né in senso globale.

Quesito 26

Buongiorno, relativamente alla gara in oggetto si richiede quanto segue:

• *Nel punto 7.3 lett. e del Disciplinare di gara vengono richiesti "servizi di ingegneria e di architettura [...]relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a l'importo stimato dei lavori nella rispettiva categoria ID".*

La maggior parte dei lotti oggetto di affidamento richiede un importo stimato dei lavori nella CATEGORIA STRUTTURE con ID OPERE:

- S.04 (ex IX/b) avente grado di complessità pari a 0,90

- S.03 (ex I/g) con grado di complessità 0,95

Noto che ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, così come riportato a pag. 33 dello stesso Disciplinare di gara, si chiede se sia possibile soddisfare il requisito richiesto in S.04 con servizi certificati in S.03. In tal caso (solo per la categoria S.04) si chiede se per soddisfare il requisito di cui al punto 7.3 lett. e) possa essere considerata la somma degli importi dei servizi svolti sia in S.04 che in S.03. Si chiede altresì se per soddisfare il requisito di cui al punto 7.3 lett. f) debbano essere considerati due servizi di punta in S.04 e/o in S.03 distinti da quelli utilizzati per soddisfare il medesimo requisito nella categoria S.03, portando dunque un complessivo numero di servizi di punta pari a 4 per le due categorie richieste.

• *In merito all'offerta tecnica si chiede se siano valutabili servizi svolti nell'intera vita professionale, così come definito nel Bando-tipo n. 3 approvato dall' ANAC con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016.*

• *L'art. 10 del Disciplinare di gara definisce gli importi della garanzia fideiussoria per ogni lotto, ai sensi dell' art. 93 co. 1 del Codice. La nota presente a pag. 23 del Disciplinare specifica che: "in caso di partecipazione a più lotti l'importo della cauzione sarà pari alla somma dell'importo dovuto per ciascun lotto". Pertanto, nel caso in cui si partecipi a più lotti, si chiede se la cauzione da presentare sia unica per tutti i lotti o se debba essere presentata una singola cauzione per ciascun lotto considerando che il portale richiede il caricamento di un distinto file per ciascun lotto.*

Risposta

- Si conferma che è possibile soddisfare il requisito di cui al punto 7.3 lett. e) richiesto in S.04 con servizi certificati in S.03; pertanto può essere considerata la somma degli importi dei servizi svolti sia in S.04 che in S.03; per soddisfare il requisito di cui al punto 7.3 lett. f) devono essere considerati due servizi di punta distinti in S.04 e in S.03, per un complessivo numero di servizi di punta pari a 4 per le due categorie richieste; in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico volesse presentare due soli servizi di punta in S.03 (a grado di complessità più elevata), sarà onere dello stesso dimostrare che quei servizi assolvono alla somma dei requisiti richiesti per le categorie S.03 e S.04; si veda inoltre anche la risposta al quesito n. 14.
- Si rimanda a quanto previsto a pag. 39 del Disciplinare, confermando in ogni caso che per i servizi presentati dal concorrente a supporto del "Criterio A" non è previsto alcun limite temporale.
- Deve essere presentata una singola cauzione per ciascun lotto al quale si partecipa.

Quesito 27

Si chiede un chiarimento riguardo alla presenza dell'architetto.

A pagina 10 del disciplinare di gara è indicato che è obbligatoria la presenza dell'architetto in caso di partecipazione a lotti definiti "di pregio". Nel disciplinare sembra non evincersi la suddetta definizione per alcun lotto e allo stesso modo non sono richiesti requisiti nelle classi di opere E.22/E.21 afferenti gli immobili vincolati.

Si chiede quindi se è possibile eventualmente evitare di inserire la figura dell'architetto nel gruppo.

Grazie in anticipo per l'attenzione.

Risposta

Si conferma che è possibile procedere nel senso indicato.

Quesito 28

Si chiede un chiarimento sul numero di pagine massimo relativo alla relazione metodologica.

Si legge che la relazione dovrà essere redatta in un numero massimo di pagine pari a 25. Si chiede se eventuali copertine ed indice/sommario possono essere esclusi dal conteggio del numero di pagine.

Risposta

Si conferma che è possibile escludere dal conteggio le parti indicate, a patto che si tratti esclusivamente di (mere) copertine ed indici.

Il R.U.P.

Ing. Tiziano Pelonara

